

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI OTTOBRE ●●●

**24 MERCOLEDÌ****CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI**

**Redazione contratto scritto.** Da oggi le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, escluse quelle a consumatori finali, dovrebbero risultare da un contratto in forma scritta, con esclusione delle vendite a consumatori finali, dei conferimenti a cooperative e organizzazioni di produttori e, ovviamente, delle cessioni con pagamento del prezzo alla consegna.

Il condizionale è d'obbligo perché la bozza del decreto interministeriale 17-7-2012 di attuazione di quanto previsto all'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 24-1-2012, convertito con modificazione nella legge n. 27 del 24-3-2012 (Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24-3-2012) è ancora al vaglio del Consiglio di Stato.

Nel contratto scritto devono essere indicati, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

È previsto inoltre che il pagamento del corrispettivo debba avvenire entro 30 giorni per le merci deteriorabili (60 giorni per le altre merci) dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per il mancato rispetto di quanto sopra sommariamente elencato sono previste pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato.

A ogni buon conto, vista la novità della scadenza e la sua auspicabile proroga, è opportuno rivolgersi al proprio consulente di fiducia e/o all'organizzazione sindacale agricola di appartenenza.

**25 GIOVEDÌ****MODELLO 730/2012 REDDITI 2011**

**Integrazione del modello.** I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2012 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2011, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel modello 730/2012 la cui correzione comporta un rimborso o un minore debito, possono presentare entro oggi un modello 730/2012 integrativo con la relativa documentazione a un Caf o a un professionista abilitato che provvederanno alla verifica e all'elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.

**ENPAIA**

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

**IVA**

**Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre e/o al terzo trimestre (luglio-settembre) 2012.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che

nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

**30 MARTEDÌ****REGISTRO**

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° ottobre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° ottobre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2012 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2013.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno dieci unità immobiliari (in precedenza il limite era cento) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di loca-

zione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 20/E del 4-6-2012, consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E e 20/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

### VINI NOVELLI

**Immissione al consumo.** Dalle ore 0,01 di oggi è possibile immettere al consumo i vini novelli, salvo che nei disciplinari di produzione non sia espressamente previsto un termine successivo.

I documenti che accompagnano il trasporto di vini novelli estratti dagli stabilimenti di confezionamento prima di oggi devono riportare la dicitura «da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30-10-2012». Questa e altre novità sono contenute nel decreto Mipaaf 13-8-2012 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28-8-2012), già trattato nell'ar-

ticolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2012 a pag 11, che ha abrogato, tra gli altri, il decreto Mipaaf 13-7-1999.

## 31 MERCOLEDÌ

### RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI

**Versamento rata imposta sostitutiva.** I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2010, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare l'eventuale terza e ultima rata in scadenza maggiorata del 6%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2010; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima rideterminato.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari n. 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6-11-2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006, la circolare n. 12/E del 12-3-2010, la risoluzione n. 111/E del 22-10-2010 e la circolare n. 47/E del 24-10-2011.

Si vedano anche i numerosi articoli sull'argomento finora pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

Si fa presente che coloro che si sono avvalsi entro il 30-6-2012 della riapertura dei termini e hanno fatto una nuova rivalutazione degli stessi beni immobili con riferimento al valore all'1-7-2011, non devono pagare la rata in scadenza.

### RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

**Versamento rata imposta sostitutiva.** I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-1-2010, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni stesse, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare l'eventuale terza e ultima rata in scadenza maggiorata del 6%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2010; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del va-

lore di stima per le partecipazioni che, alla data dell'1-1-2010, risultavano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% del valore di stima per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella precedente scadenza.

Anche per questa scadenza vale quanto indicato nella precedente per quanto riguarda l'eventuale nuova rivalutazione fatta entro il 30-6-2012.

### QUOTE LATTE

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI OTTOBRE ●●●

**31 MERCOLEDÌ****IVA**

**Richiesta di rimborso infrannuale.** L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazioni e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2012 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il mod. F24 (per il 3° trimestre il codice è 6038) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, n. 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012). Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011

e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012 in base al modello Unico 2012, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pag. 77.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012 a pag. 39 e seguenti.

**CONTRIBUTI AL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

**Presentazione documenti.** Gli agricoltori che nella domanda unica di pagamento (pac 2012) hanno chiesto di ottenere un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, devono entro oggi produrre all'Agea, o all'organismo pagatore competente per territorio, i dati relativi alle polizze stipulate e alle relative quietanze di pagamento.

Si veda al riguardo la circolare Agea n. 3 del 2-3-2012.

**IVA**

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

**Comunicazione dati operazioni black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche

eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di settembre 2012 (contribuenti mensili) o del 3° trimestre (luglio-settembre) 2012 (contribuenti trimestrali) di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto ministeriale 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

**SCHEDA CARBURANTE MENSILE**

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

**INPS (GESTIONE EX SCAU)**

**Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.** Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG UNICO), con riferimento al 3° trimestre 2012, relative alle retribuzioni corrisposte e

alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato. Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

## INPS

**Invio telematico nuovo modello UniEMens.** I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di settembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20-12-2011.

## REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2008 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-10-2008;
  - la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-10-2010;
  - la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-10-2008 e non ancora revisionati;
  - la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-10-2008 e non ancora revisionati;
  - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-10-2010.
- Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2012 a pagina 107.

## TOSAP

**Pagamento quarta rata.** Quanti sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale quarta e ultima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi e di uguale importo, scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

## CANONE RAI-TV

**Pagamento quarta rata.** Scade il termine per effettuare il versamento della quarta e ultima rata trimestrale del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2012; la scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare il canone annuo in quattro rate trimestrali. Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio Ente previdenziale (ad esempio l'Inps), entro il 15-11-2011, di pagare il canone a rate, l'importo dovuto

to sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2012, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, compiuti entro il 31-7-2012, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, a partire dal secondo semestre 2012, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e il sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) dove viene precisato che chi può fruire del beneficio per la prima volta dal 2012 non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento rata imposte da Unico 2012.** I contribuenti non titolari di partita, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2012, che non hanno versato entro il 1° ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 15-10-2012) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

## TASSA AUTOMOBILISTICA E ADDIZIONALE ERARIALE

**Tardivo versamento entro 30 giorni.** I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2012, che non hanno pagato il rinnovo entro il 1° ottobre scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%; sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it)

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, la nuova addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto ministeriale 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno.**

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° ottobre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2012;
  - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° ottobre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-9-2012;
  - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-10-2011 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-10-2011;
  - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-10-2011 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2011.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

A cura di  
**Paolo Martinelli**

**V** Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)